



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 20/02/2026

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E DEMANIALI - MODIFICA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

L'anno **duemilaventisei** addì **venti** del mese di **febbraio** alle ore **17:40** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e si è riunito il Consiglio Comunale.

ROMBI STEFANO	Presente
CINELLU MAURO	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
DURANTE VITTORIANA	Presente
GRANARA FRANCESCO	Assente
MAURANDI GIORGIO	Presente
NAPOLI ANTONIO	Presente
OPISSO PINA FRANCA	Presente
PUGGIONI SALVATORE	Presente
RIVANO LUISA	Presente
RIVANO SALVATORE	Presente
ROMBI CESARE	Presente
ROMBI PIERANGELO	Presente
SARTIRANA SIMONA	Presente
VACCA ANGELA	Assente
VERDEROSA GIOVANNI	Assente
PENCO GIANLUIGI MARIO	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☒ ART. 49 DEL T.U. *(Regolarità Tecnica)*
- ☒ ART. 151 DEL T.U. *(Regolarità Contabile)*

- ☐ ART. 153 DEL T.U. *(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)*
☐ ART. 147 bis DEL T.U. *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*

Riportati con firma digitale,

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **410 del 17/02/2026**, avente oggetto: **REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E DEMANIALI - MODIFICA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. **410 del 17/02/2026** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ROMBI STEFANO

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta n° 410 del 17/02/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E DEMANIALI - MODIFICA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio – Sig. Salvatore Puggioni

RICHIAMATA la L.R. della Sardegna 18 maggio 2006, n.5 e sue successive integrazioni e modifiche, concernente la disciplina generale delle attività commerciali e la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n.15/15 del 19.04.2007 “Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche”.

CONSIDERATO CHE:

- la suddetta L.R. al comma 15 dell'articolo 15 - Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività, stabilisce che “il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, determina l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
- Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere” e al comma 16 dell'articolo 15, cita che “nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.
- Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienicosanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, quelle relative al termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento”.

RITENUTO che è intendimento dell'Amministrazione comunale disporre di un regolamento che disciplini lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e private di cui il comune ha la disponibilità e sulle

aree demaniali del Comune di Carloforte.

DATO ATTO che attraverso il “Regolamento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche e demaniali” si perseguono le seguenti finalità:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e demaniali e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori.
- La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci.
- La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti.
- L’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
- La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane.
- La tutela attiva e l’ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

DATO ATTO che il Comune di Carloforte ha approvato il Regolamento dell’attività commerciale su aree pubbliche e demaniali con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2024 andando a disciplinare nuove attività che prima non erano previste e al contempo attuare un completo aggiornamento dello strumento in vigore. Di seguito si riportano le principali caratteristiche del nuovo “Regolamento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche e demaniali” che sono:

- Adeguare la parte normativa relativa alla modalità di rilascio della concessione in linea con le vigenti disposizioni.
- Disciplinare in maniera specifica il commercio su area pubblica sia comunale che demaniale.
- Disciplinare le norme comportamentali dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree del demanio marittimo.
- Modificare la disposizione del mercato ambulante sito in Piazza Pegli, procedendo, per motivi di interesse pubblico allo spostamento di alcuni stalli e alla rimodulazione degli stessi riducendo il numero complessivo da 36 a 32. Le modifiche della disposizione consentiranno la risoluzione delle interferenze con la viabilità sul Viale Osservatorio Astronomico e il miglioramento dell’accesso alla piazza liberando tutti gli ingressi alla stessa in corrispondenza delle rampe per accesso alle persone diversamente abili.
- Istituire tre tipologie di mercatini monotematici, ossia mercatino degli hobbisti, mercatino delle pulci e mercatino di natale, dando atto che sarà possibile per la Giunta Comunale la modifica di nuovi mercatini tematici istituiti dal presente regolamento.
- Individuare gli spazi per lo svolgimento del commercio in forma itinerante.

CONSIDERATO che nel corso degli anni sono emerse delle possibilità di perfezionamento dello strumento e che in alcuni casi il regolamento stesso è stato implementato con l’aggiornamento degli allegati tecnici di cui all’Art. 45 e che nello specifico sono state approvate le seguenti variazioni:

- Approvazione della Del. di G.C. 29 del 28/02/2025 per la modifica degli allegati “A”, “C” e “D”.
- Approvazione della Del. di G.C. 58 del 02/04/2025 per la modifica degli allegati “B” e “F”.
- Approvazione della Del. di G.C. 222 del 23/12/2025 per la modifica degli allegati “D” e “F”.

RILEVATO che risulta necessario procedere ad un aggiornamento del regolamento in oggetto al fine di prendere atto delle varie modifiche apportate ai suddetti allegati e al contempo modificare il corpo del

regolamento stesso al fine di aggiornarlo per superare le criticità emerse negli anni di esercizio.

RAVVISATA la necessità di procedere a modificare il regolamento apportando le seguenti modifiche:

- Inserimento del comma 6 nell'Art. 15 che specifica come l'attività di commercio su suolo demaniale negli stalli individuati dal presente regolamento può essere avviata solo a seguito dell'ottenimento della concessione demaniale.
- Modifica dell'Art. 8 con aggiunta di norme atte a disciplinare le modalità di revoca delle concessioni in caso di false dichiarazioni dei concessionari.
- Modifica dell'Art. 17bis con allineamento delle norme comportamentali dell'attività di commercio sul demanio marittimo a quanto disposto con la Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico pubblicata sul BURAS il 22/01/2026, perfezionamento delle tipologie merceologiche ammissibili.
- Correzione dei refusi presenti nell'Art. 38 relativi ai posteggi per il commercio in forma itinerante che vengono rimandati a quanto contenuto nel nuovo Allegato "G".
- Aggiornamento degli allegati A, B, C, D, E, F e G.

DATO ATTO che al fine di redigere il presente regolamento sono state richieste le valutazioni di competenza delle aree:

- Vigilanza in materia di rispetto del codice della strada.
- Pianificazione Territoriale in materia di posizionamento e ingombro degli stalli.
- Commercio in merito alle modalità di rilascio delle concessioni.

DATO ATTO che all'articolo 45 del succitato Regolamento sono individuati gli allegati tecnici di seguito riportati che sono contestualmente approvati:

- Allegato "A" - Posteggi per il mercato ambulante in Piazza Pegli
- Allegato "A" – Planimetria
- Allegato "A1" – Elenco operatori
- Allegato "B" - Posteggi per attività di commercio sul demanio marittimo
- Allegato "B1" - Planimetria
- Allegato "B2" - Planimetria
- Allegato "C" - Scheda mercatino degli hobbisti
- Allegato "C" - Planimetria
- Allegato "D" – Scheda mercatino delle pulci
- Allegato "D" – Planimetria
- Allegato "E" – Scheda mercatino di Natale
- Allegato "E" – Planimetria
- Allegato "F" – Area per la concessione temporanea dedicata ad attività stagionali
- Allegato "F" – Planimetria
- Allegato "G" – Posteggi per il commercio in forma itinerante

DATO ATTO altresì che l'elaborato denominato "Allegato "A1" – Elenco operatori" per quanto non visibile per motivi di privacy è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO necessario procedere alla modifica del regolamento in oggetto.

RILEVATO che con il succitato regolamento verranno abrogate tutte le norme regolamentari comunali in materia, emanate precedentemente.

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☒ ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
- ☒ ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
- ☐ ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
- ☐ ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

Di approvare le modifiche al «**Regolamento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e demaniali**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n.45 articoli e 15 allegati.



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sulcis Iglesiente

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E DEMANIALI

INDICE

Sommario

Titolo 1 - Norme generali	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Finalità del presente regolamento	4
Articolo 4 - Indirizzi generali di insediamento e di esercizio	4
Articolo 5 Norme comuni	5
Articolo 6 - Trasferimento, soppressione di mercati, fiere o soppressione, istituzione di nuovi posteggi	5
Articolo 7- Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune	5
Articolo 8 - Decadenza del titolo abilitativo e della concessione	6
Articolo 9 - Normativa igienico-sanitaria	6
Articolo 10 - Validità delle presenze	7
Articolo 11 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	7
Articolo 12- Determinazione degli orari	7
Articolo 13- Tariffe per la concessione del suolo pubblico	7
Titolo 2 – Norme specifiche per il commercio su aree pubbliche e demaniali	8
Articolo 14 – Esercizio dell'attività su aree pubbliche e demaniali	8
Articolo 15 - Esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione	8
Articolo 16 – Esercizio del commercio svolto in forma itinerante o su posteggi individuati sul demanio marittimo	8
Articolo 17 - Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche	9
Articolo 17 bis - Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree del demanio marittimo	9
Articolo 18 - Vendita a mezzo di veicoli	10
Titolo 3– Norme specifiche per il Mercato Ambulante	11
Articolo 19 - Definizioni	11
Articolo 20 - Funzionamento e calendario del mercato, obblighi e divieti	11
Articolo 21 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	12
Articolo 22 - Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti	12
Articolo 23 - Criteri di variazione per miglioria, soppressione e scambio di posteggi nel Mercato	13
Articolo 24 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	13
Articolo 25 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	14

Articolo 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	14
Articolo 27 - Edizioni straordinarie di Mercati.....	14
Titolo 4 – Norme specifiche per le Fiere.....	15
Articolo 28 - Definizione delle Fiere.....	15
Articolo 29 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	15
Articolo 30 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	15
Articolo 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	15
Articolo 32 - Revoca della concessione di posteggio.....	15
Articolo 33 - Fiere promozionali.....	16
Articolo 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali.....	16
Articolo 35 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti.....	16
Titolo 5 – Norme specifiche per i Mercatini tematici.....	17
Articolo 36 - Modalità di svolgimento dei mercatini monotematici.....	17
Articolo 37 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercatini tematici.....	17
Titolo 6 – Norme specifiche per il Commercio itinerante.....	18
Articolo 38 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	18
Articolo 39 - Zone vietate.....	18
Titolo 7 - Concessione temporanea di aree pubbliche.....	19
Articolo 40 - Concessioni temporanee.....	19
Titolo 8 - Attività stagionali.....	20
Articolo 41 - Attività stagionali.....	20
Titolo 9 - Sanzioni.....	21
Articolo 42 - Revoca, decadenza, sanzioni e disposizioni finali.....	21
Articolo 43 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.....	21
Articolo 44 - Norma di rinvio.....	21
Articolo 45 – Elenco degli allegati al regolamento.....	21

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche, private di cui il Comune abbia la disponibilità e demaniali del Comune di Carloforte ai sensi e per gli effetti della L.R. Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 e sue successive integrazioni e modifiche.
2. Il regolamento è approvato o modificato dal Consiglio Comunale, e persegue le seguenti finalità:
 - la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli provinciali e regionali;
 - la tutela del consumatore con riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale anche mediante l'introduzione di specializzazioni merceologiche relativamente a mercati, fiere e singoli posteggi.

All'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme regolamentari comunali in materia, emanate precedentemente.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato: l'area pubblica, demaniale marittima o privata delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, composta da più posteggi, destinata all'esercizio del commercio al dettaglio, per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese.
 - d) Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per fiera: manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche, demaniali marittime o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su dette aree.
 - f) Per posteggio: la parte di area pubblica, o appartenente al demanio marittimo o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - g) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti. L'autorizzazione è efficace solo nel momento in cui risulta l'iscrizione alla competente Camera di Commercio. Per autorizzazione si intende l'avvio attività presentata tramite D.U.A. o D.UA.P. tramite il portale regionale Sardegna SUAPE.
 - h) Per concessione: l'atto comunale (in relazione al demanio marittimo atto regionale) che consente (unitamente al titolo abilitativo) l'utilizzo di un posteggio e della fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
 - i) Per concessione temporanea: l'atto comunale (in relazione al demanio marittimo atto regionale) che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni culturali o nell'ambito di una fiera, laddove non sussistono le condizioni per il rilascio della concessione decennale, ad operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 - j) Per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere attività commerciale.
 - k) Per migliona: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - l) Per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 - m) Per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli ed altre categorie particolari.
 - n) Per settore merceologico: si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare.
 - o) Per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 - p) Per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare,

occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

- q) hobbista/operatore del proprio ingegno: colui che svolge un'attività commerciale, diretta all'esposizione e vendita di oggetti, anche di propria produzione, da collezione e/o di antiquariato minore, di modico valore, in modo occasionale, cioè saltuariamente, in maniera non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi.
- r) mostre mercato o mercatini tematici di interesse locale: le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le anticaglie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione, gli animali, ecc..
- s) posteggio libero: posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale, dell'agro alimentare o di carattere stagionale e che per tipologia siano assenti nel mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori che non hanno posto assegnato, abilitati al commercio in forma itinerante

- 2. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi di cui all'art. 21, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dal seguente art.8, comma terzo.

Articolo 3 - Finalità del presente regolamento

- 1. Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche e demaniali persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e demaniali e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane;
 - f) La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

Articolo 4 - Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche e demaniali destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- b) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) riqualificare il centro storico anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche e demaniali nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-

sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 Norme comuni

- 1 L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali, o comunque nelle aree non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, private o demaniali non è consentito nel centro storico al di fuori degli stalli individuati dall'amministrazione comunale. Sono fatte eccezioni per le attività di commercio che si svolgono in concomitanza di specifici eventi (cd fiere) come: feste patronali, Girotonno, sagra del Cascà, mercatini di Natale. Oltre a tutte le altre feste organizzate o patrocinate dal Comune di Carloforte.
- 2 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, può abilitare anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
- 3 In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito, anche nel caso di cui all'art.22, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.
- 4 Nel caso di svolgimento di una fiera il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 5 L'autorizzazione è reintestata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui alla apposita legge regionale; la domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti è presentata, pena la decadenza, entro 90 giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio. Nel periodo precedente la presentazione della domanda di reintestazione è proibito l'esercizio dell'attività da parte del futuro titolare.
- 6 In caso di morte del titolare dell'azienda, la domanda di reintestazione dell'autorizzazione deve essere presentata, entro 12 mesi dalla data del decesso, dall'erede o dal rappresentante legale nel caso in cui gli eredi abbiano costituito una società di persone, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
- 7 Gli eredi anche non in possesso dei requisiti richiesti, hanno comunque la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione, previa comunicazione al Comune entro 60 giorni dal decesso. In difetto di comunicazione l'attività sarà considerata abusiva.
- 8 Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare. In tal caso, la domanda di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro 90 giorni dall'atto di trasferimento dell'attività, a pena di decadenza. Nell'arco dei 12 mesi l'attività deve rispettare i limiti di assenza di cui all'art.11.
- 9 Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsivoglia tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
- 10 Il dirigente del Servizio provvede ad integrare, definire, precisare, con propri atti, la relativa modulistica, nel rispetto della normativa vigente, dando loro opportuna pubblicità.

Articolo 6 - Trasferimento, soppressione di mercati, fiere o soppressione, istituzione di nuovi posteggi

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale, per ragioni di interesse pubblico, il Comune, acquisisce preventivamente i pareri delle organizzazioni di categoria e associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati.
2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, di superficie analoga, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un avviso per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.
3. Per l'istituzione dei nuovi posteggi, va richiesta la valutazione della nuova disposizione agli uffici comunali competenti in materia urbanistica, di viabilità e traffico.

Articolo 7- Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 14, questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche.
2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità assoluta al soggetto che abbia conferito l'area, qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e fermo restando che l'area preveda un numero di posti non inferiore a 15.
3. Nell'aree demaniali l'esercizio del commercio è effettuato di intesa con le autorità competenti e per i posteggi individuati deve essere rilasciata concessione demaniale.
4. Il Comune di Carloforte rilascia apposito nulla-osta per il rilascio delle concessioni demaniali. Ogni servizio con competenza in materia di edilizia, pianificazione territoriale, commercio e viabilità, rilascia il nulla-osta per quanto di propria competenza. Il nulla osta all'occupazione di aree demaniali deve essere conforme alle disposizioni emanate dalla giunta comunale che può fornire indirizzi in materia.

Articolo 8 - Decadenza del titolo abilitativo e della concessione

1. Il titolo abilitativo e la relativa concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 della L.R. Sardegna n. 18 maggio 2006, n. 5 e sue successive integrazioni e modifiche.
2. La concessione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:
 - a) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b) Non utilizzi il posteggio per un numero di giornate di mercato superiori a 16 in ciascun anno solare, ovvero per un numero di assenze superiori a 8 consecutive, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento (o tramite PEC) debitamente sottoscritta, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro postale o la data della PEC. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato, in tal caso l'assenza è giustificata esclusivamente con riferimento al socio designato.
L'assenza per malattia è giustificata per un periodo non superiore a 15 mesi anche non continuativi, nell'ambito di 24 mesi solare consecutivi, purché certificata dal medico curante.
 - c) Nell'ipotesi di occupazione di spazi superiori a quelli in concessione e nel caso di mancata regolarizzazione nel pagamento della tariffa.
 - d) Sia individuato a svolgere nella stessa giornata in cui ha dichiarato di garantire la presenza nello stallo di cui è concessionario, attività di vendita in altro mercato. Salvo società che dimostrino di disporre di più di un rappresentante e più di un mezzo di vendita.
 - e) Produca falsi giustificativi di cui comma b) per il mancato utilizzo del posteggio assegnato.
3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.
4. La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio e servizio militare, giustificati nei modi e nei termini di cui al comma 2 lettera b).
5. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi di operatività della fiera.
6. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica l'art. 6, comma secondo.
7. Relativamente alle aree in concessione sul Demanio Marittimo si dovrà fare riferimento alla normativa di settore e alle eventuali disposizioni ivi contenute.

Articolo 9 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. La violazione della normativa igienico sanitaria comporta la revoca della concessione e/o autorizzazione.

Articolo 10 - Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, debitamente registrate e depositate agli atti del servizio.
2. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
4. Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base delle rilevazioni effettuate dai soggetti incaricati dal comune.
5. Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria gli operatori che hanno maturato meno di quattro presenze nei tre anni solari precedenti, salvo gli operatori che hanno iniziato l'attività di "spuntista" nel mercato di riferimento negli ultimi due anni del triennio considerato.
6. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino da apposita autocertificazione; i soggetti devono essere in possesso dell'autorizzazione in originale.

Articolo 11 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 12- Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito dal Sindaco, a norma dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Per i mercati, sulla base della ordinanza esistente, l'attività di vendita inizia alle ore 07.00 e termina alle ore 13.00. I banchi devono essere comunque montati tassativamente entro le ore 08.00 e smontati entro le ore 16.00.
3. Per i posteggi fuori mercato e per il commercio svolto in forma itinerante, si applicano orari differenziati, anche divisi per quartiere o per tipologie merceologiche vendute.
4. Per le fiere si applicano orari che possono coprire l'intero arco della giornata. L'orario di esercizio è indicato nel provvedimento e corrisponde a quello a cui la manifestazione si riferisce.

Articolo 13- Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
 2. A tal fine si fa riferimento all'apposito regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e sulle conseguenti tariffe applicate.
 3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento del canone è assegnato un termine per regolarizzare la propria situazione debitoria anche, eventualmente, con forme di rateizzazione secondo le relative disposizioni vigenti. Qualora gli interessati non regolarizzino la posizione entro il termine assegnato si procede, previa diffida, alla sospensione della concessione per lo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione viene equiparata a tutti gli effetti ad assenza non giustificata e può quindi comportare la decadenza della concessione.
 4. La sospensione di cui al comma 3 è equiparata a tutti gli effetti ad assenza non giustificata e comporta la decadenza della concessione.
 5. Relativamente alle tariffe per le concessioni su suolo pubblico demaniale si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalle norme regionali.
-

Titolo 2 – Norme specifiche per il commercio su aree pubbliche e demaniali

Fermo restando l'applicazione delle norme generali, ad integrazione delle stesse per il commercio su aree pubbliche e demaniali si osservano le seguenti disposizioni

Articolo 14 – Esercizio dell'attività su aree pubbliche e demaniali

Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'apposita L.R. Sardegna n. 18 maggio 2006, n. 5 e sue successive integrazioni e modifiche.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione o assegnati a seguito di una procedura di gara pubblica.
- b) in forma itinerante secondo quanto previsto dal successivo articolo 36 e nel rispetto dell'ordinanza di "Disciplina della circolazione nel centro urbano di Carloforte".
- c) su posteggi individuati, dal presente regolamento, sul demanio marittimo o individuati in ulteriori appositi atti comunali di pianificazione per il commercio su suolo pubblico o in specifici atti di pianificazione adottati dall'autorità, assegnati con apposito nulla osta da parte degli Enti competenti che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso all'area.

Articolo 15 - Esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Carloforte di cui all'art. 14, e della relativa concessione di posteggio è presentata al competente Servizio comunale.
2. La domanda è presentata a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme di cui al successivo articolo 21.
3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. Qualora il concessionario di suolo pubblico avanzi domanda per la realizzazione di manufatti soggetti ad autorizzazione sotto il profilo edilizio sull'area, questi deve prestare obbligazione, garantita finanziariamente, impegnandosi al ripristino dello stato del luogo alla scadenza della concessione; deve inoltre esplicitamente dichiarare di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la concessione può essere revocata ancor prima della scadenza naturale del termine, fatto salvo l'obbligo del comune di un termine di preavviso di 30 giorni.
5. L'esercizio del commercio su area pubblica è subordinato al possesso del titolo abilitativo che ne legittima lo svolgimento: un provvedimento espresso rilasciato nella forma di autorizzazione amministrativa e, dopo l'entrata in vigore della L.R. n.3/2008 istitutiva del SUAP, poi divenuto SUAPE, acquisito in forma autocertificativa attraverso una DUAAP, successivamente rinominata DUA. Il titolo abilitativo può essere acquisito dalle persone fisiche e, nel caso di società, cooperative e consorzi, compresi eventuali raggruppamenti, da chi li rappresenta legalmente, mediante dichiarazione di possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, anche dei requisiti professionali di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, da inoltrare mediante accesso alla Piattaforma *sardegna suap*, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali.
6. L'esercizio dell'attività di commercio su posteggi di suolo pubblico demaniale può essere avviato esclusivamente ad esito di una procedura di assegnazione del suolo Demaniale con contestuale rilascio di concessione demaniale da parte dell'ente competente.

Articolo 16 – Esercizio del commercio svolto in forma itinerante o su posteggi individuati sul demanio marittimo

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 14, comma 2, lett. b) e lett. c) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o in caso di società di persone, dal Comune in cui ha la sede legale la società.
2. L'autorizzazione abilita:
 - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
 - all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati ed in quelli occasionalmente liberi.

3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di accesso alla professione si rimanda integralmente alla normativa regionale e nazionale, nonché alle eventuali modifiche e/o integrazioni della stessa.
5. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree demaniali è rilasciata dagli uffici competenti.

Articolo 17 - Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione, a condizione che non siano di impedimento o di pericolo. La definizione delle tipologie di espositori e banchi di vendita dovrà attenersi a quanto eventualmente disposto nel Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente.
3. Gli operatori devono allestire ed insediarsi non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberarlo non oltre un'ora dalla chiusura.
4. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. Sono sempre a carico del concessionario gli eventuali titoli abilitativi in materia edilizia e paesaggistica qualora necessari per lo svolgimento dell'attività prevista.
7. La violazione delle disposizioni sopra menzionata comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Articolo 17 bis - Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree del demanio marittimo

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata con la concessione demaniale, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Le aree a disposizione per l'attività di commercio sul demanio marittimo sono esclusivamente quelle individuate dal presente regolamento nel successivo Allegato "B" – Posteggi per attività di commercio sul demanio marittimo. L'allegato può essere modificato con deliberazione della Giunta Comunale sentiti i pareri tecnici dei servizi di Pianificazione Territoriale e Viabilità. La Giunta Comunale può altresì istituire o revocare nuove aree modificando il suddetto allegato.

Il predetto allegato individua sia le aree destinate al commercio su suolo demaniale svolto in su posteggi per vendita di generi non alimentari che per somministrazione di alimenti e bevande non si applica alle occupazioni che siano estensioni delle attività commerciali in sede fissa che richiedono in concessione suolo demaniale.

2. Al fine di garantire la valorizzazione delle aree di particolare interesse culturale quale il lungomare e il centro storico, su tali aree potranno essere svolte attività relative a settori merceologici limitati:
 - Prodotti di artigianato artistico anche realizzati a mano.
 - Prodotti di gioielleria.
 - Prodotti di propria produzione frutto del proprio ingegno quali stampe, disegni, fotografie opere di pittura e scultura, articoli di abbigliamento.
3. I banchi di esposizione o eventuali espositori verticali dovranno essere realizzati con strutture amovibili e smontabili.
4. I posteggi potranno essere coperti con un sistema di ombreggio esclusivamente bianco, questo non potrà sporgere dallo spazio assegnato in concessione. Tali sistemi di ombreggio non dovranno essere fissati agli alberi esistenti, ma se necessario, ancorati al suolo con apposite zavorre bianche.
5. In nessun caso è consentito il permanere continuativo di strutture allestite e chiuse da tende sul suolo demaniale, al termine dell'attività di vendita le esposizioni dovranno essere rimosse. Durante il periodo di vendita potranno rimanere sul suolo esclusivamente i banchi e le strutture di esposizione ma non potranno essere installate tende e paratie atte a chiudere spazi dal pavimento alla struttura di ombreggio.
6. La definizione delle tipologie di espositori e banchi di vendita per i posteggi individuati all'interno del centro storico dovrà attenersi a quanto disposto nel Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente. Si dovrà fare riferimento all'elaborato 10 denominato "Abaco della tipologia di dehors e bancarelle". Per eventuali posteggi istituiti fuori dal centro storico si dovrà fare riferimento oltre alle norme indicate dal

presente regolamento anche a quelle individuate dall' Allegato "B" – Posteggi per attività di commercio sul demanio marittimo.

7. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, generatori di corrente elettrica a combustibile liquido che producano emissioni sonore e gas di scarico.
9. Sono sempre a carico del concessionario gli eventuali titoli abilitativi in materia edilizia e paesaggistica qualora necessari per lo svolgimento dell'attività prevista.
10. Ciò che non è espressamente consentito nelle disposizioni del presente articolo è assolutamente vietato.
11. La violazione delle disposizioni sopra menzionata comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Articolo 18 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
 2. E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
 3. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezione fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.
 4. La vendita a mezzo di veicoli è esclusa sulle piazze e gli spazi pubblici pedonali o comunque interdetti al traffico veicolare di ogni genere.
-

Titolo 3– Norme specifiche per il Mercato Ambulante

Articolo 19 - Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività.
2. I mercati di interesse cittadino si svolgono ogni mercoledì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 nei giorni e nella collocazione determinata dal presente regolamento e modificabile con deliberazione della Giunta comunale sentiti i pareri tecnici dei servizi di pianificazione territoriale e viabilità modificando il successivo allegato. La collocazione e il numero dei posteggi nel mercato ambulante è quella illustrata nel presente Allegato A – Posteggi per il mercato ambulante.
3. Il numero dei posteggi, le caratteristiche, le specializzazioni merceologiche e le relative planimetrie sono allegate al presente regolamento sub lettere A.
4. I posteggi, hanno dimensione massima pari a 45 mq.
5. In sede di prima applicazione, vengono assegnati i posteggi così come dall'elenco allegato al presente regolamento sub lettera A, tenuto conto dei posti attualmente in concessione e della graduatoria degli spuntisti (per tipologia merceologica) alla data dell'approvazione del presente regolamento.

Articolo 20 - Funzionamento e calendario del mercato, obblighi e divieti

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Attività gestionali non di natura istituzionale possono essere affidate direttamente a soggetti partecipati a tal fine costituiti o, tramite apposito bando, a soggetti privati.
3. Nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta obbligatoria dall'accordo per il commercio fisso, il mercato si svolge il giorno precedente;
4. Negli altri casi di festività, il mercato si svolge regolarmente nello stesso giorno;
5. Si rispettano comunque le norme relative alle presenze ed alle spunte.
6. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel titolo abilitativo e in conformità a quanto l'Amministrazione comunale dispone in merito alle aree commerciali su suolo pubblico individuate con atto di pianificazione.
7. L'operatore dà prova del titolo abilitativo su richiesta del personale incaricato della vigilanza.
8. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
9. I prodotti esposti per la vendita indicano in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
10. È vietato occupare uno spazio maggiore di quello concesso.
11. È vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo che per la vendita di fiori, piante e prodotti a essi accessori e complementari, in questi casi comunque nei limiti dello spazio concesso.
12. Se vengono messi in vendita prodotti usati, l'operatore indica gli stessi con appositi cartelli visibili al pubblico, di misura non inferiore a 50 per 70 centimetri e li tiene in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita sono sottoposti a processo di sanificazione, fatto di cui, a richiesta degli organi di vigilanza, l'operatore dà prova.
13. È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
14. È vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine, la produzione di zucchero filato e la preparazione di cibi cotti in genere è consentita solo se autorizzata.
15. Le tende e analoghe coperture dei banchi sono collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia per gli altri operatori e per la clientela e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. L'Amministrazione comunale impartisce disposizioni, a cui l'operatore si conforma, anche di carattere estetico e cromatico, sulle coperture, sui banchi, sugli strumenti e sui mezzi utilizzati per l'allestimento del posteggio.
16. Il "fronte di vendita" del posteggio è il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita sugli altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.
17. È vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di

suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

18. È vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
19. È comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
20. L'operatore mantiene pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.
21. L'operatore rispetta gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
22. Al termine dell'orario di vendita gli operatori ripristinano l'area mercatale sgomberando il posteggio, pulendolo e smaltendo i rifiuti, attuando i regolamenti di igiene urbana e le specifiche disposizioni impartite per la raccolta e il conferimento in forma differenziata dei rifiuti.
23. L'operatore rispetta le eventuali condizioni particolari previste dagli atti di pianificazione commerciale vigenti e dalla specifica concessione a cui è sottoposto l'esercizio del commercio su posteggio, anche ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
24. L'operatore ha cura dell'area oggetto di concessione e dell'eventuale arredo ivi presente e in generale cura la perfetta conservazione della sede stradale e dell'arredo urbano, rispondendo personalmente degli eventuali danni causati.
25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano nel posteggio assegnato la vendita dei propri prodotti.
26. La violazione delle disposizioni sopra elencate comporta la decadenza dal titolo abilitativo.

Articolo 21 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. I criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi, sono stabiliti ai sensi della Delibera G.R. Sardegna n. 15/15 del 19.04.2007.
2. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
3. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.
4. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato. A parità di anzianità di presenze nel mercato, il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda. In ogni caso, a parità di condizioni, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
5. Il bando comunale di cui al comma 3, deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e la circostanza dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato o in una fiera di nuova istituzione;
 - b) se trattasi di mercati o fiere di nuova istituzione;
 - c) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - d) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio con specializzazione merceologica, il titolare è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza della autorizzazione, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;
 - e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.
6. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si deve procedere, fatta eccezione per i mercati rionali, alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi, a norma del comma 1 del presente articolo.
7. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio non possono essere oggetto di cessione o di affidamento in gestione se non sono trascorsi due anni dalla data di rilascio. L'atto di cessione o affidamento effettuato in violazione del presente comma, comporta la revoca immediata della autorizzazione e della concessione.

Articolo 22 - Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti nei mercati di Carloforte sono il 30 per cento di quelli messi a disposizione del settore alimentare, secondo quanto previsto dalla deliberazione della G.R. 15/15 del 19.04.2007.
2. I posteggi riservati in precedenza ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti vengono da questi conservati; nel caso in cui tali posteggi siano liberi o per assenza del titolare o per mancata assegnazione, sono soggetti a spunta nel rispetto delle categorie merceologiche e con priorità ai produttori e/o coltivatori.
3. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
4. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 23 - Criteri di variazione per miglitoria, soppressione e scambio di posteggi nel Mercato

1. L'elenco dei posti liberi, per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, viene verificato annualmente al fine di emettere i bandi per la miglitoria, di cui al successivo comma 2.
2. Il dirigente del Servizio procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) rispetto, per effetto della miglitoria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Dopo l'atto di scambio le autorizzazioni interessate non possono essere oggetto di cessione o affidamento per almeno due anni dal perfezionamento dello stesso.
6. Il Consiglio comunale può disporre la soppressione di mercati esistenti.
7. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene sulla base della scelta dei concessionari interessati, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) in caso di parità di punteggio, maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su area pubblica; in caso di società di persone si tiene conto dell'anzianità più favorevole maturata dal socio illimitatamente responsabile;
 - c) in caso di ulteriore parità si procede con estrazione a sorte.
8. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area mercatale per sopravvenute esigenze di fatto o di natura straordinaria, il dirigente del Servizio competente, previa conforme deliberazione di Giunta comunale, provvede al trasferimento temporaneo in altra area fino al ripristino dell'area originaria. Laddove ciò riguardasse singoli posteggi, il dirigente del Servizio competente provvede sentiti gli interessati.

Articolo 24 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, previo avviso al

concessionario, verrà concesso lo spostamento in un nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente. Tale posteggio potrà essere individuato esclusivamente nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati.

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle opzioni dell'operatore.
3. Per la soppressione di singoli posteggi, anche isolati, il Consiglio comunale provvede prescindendo dalla consultazione di cui al comma che precede.

Articolo 25 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro le ore 08.00. L'area va resa obbligatoriamente libera entro le ore 16:00.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08.00 è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. L' Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili dietro apposita richiesta.
5. Gli operatori spuntisti dovranno essere presenti nel mercato entro le ore 08.00.
6. La presenza verrà registrata dall'Ufficio competente in apposito registro. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili dietro apposita richiesta.

Articolo 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze negli ultimi tre anni e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio (alimentare per alimentare, non-alimentare per non-alimentare). A parità di anzianità di presenze effettive nel mercato il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. La mancata esibizione della autorizzazione in originale comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli/allevatori, occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita in via prioritaria, a soggetti appartenenti alla stessa categoria e tipologia merceologica, secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quando i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche di beni della stessa natura.
3. Qualora, in sede di spunta, non venga soddisfatto totalmente il numero dei produttori/allevatori presenti, questi potranno essere ammessi ad ulteriore assegnazione solo una volta esaurita la spunta degli operatori per tipologia merceologica sui posteggi disponibili.

Articolo 27 - Edizioni straordinarie di Mercati

1. Edizioni straordinarie dei mercati sono istituite su indicazione della Giunta comunale che può accogliere le richieste di associazioni sindacali di categoria interessate ad istituire nuove giornate per il mercato. Si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, con eventuale sorteggio dei posteggi da occupare nel caso in cui si operi in altra area pubblica oppure nelle sede del mercato ma con un numero dei partecipanti all'edizione straordinaria inferiore rispetto a quello degli operatori assegnatari. Il servizio competente procede, a tal fine, a richiedere preventivamente agli operatori la prenotazione per l'edizione straordinaria; la prenotazione, accompagnata dal versamento della cifra dovuta, è vincolante per svolgere l'attività.

Titolo 4 – Norme specifiche per le Fiere

Articolo 28 - Definizione delle Fiere

1. Le Fiere si distinguono in fiere ordinarie e fiere promozionali.
2. Per Fiera ordinaria si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche di operatori autorizzati ad esercitare in occasione di particolari ricorrenze o festività.
3. La Fiera promozionale è quella iniziativa avente le caratteristiche definite a norma del successivo art. 33.
4. La Fiera ordinaria è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

Articolo 29 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio della Fiera ordinaria, sulla base della graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - criteri stabiliti dall'avviso.
2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. La presenza effettiva in una fiera può essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della stessa.
5. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino a due posteggi nell'ambito della stessa fiera.

Articolo 30 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno del rilascio dell'autorizzazione o della denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. Nell'ambito della fiera saranno destinati posti riservati ai produttori agricoli solo in base alla tipologia della fiera in programma.

Articolo 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della fiera normale o nella fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive negli ultimi tre anni. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. I posteggi occasionalmente liberi potranno essere assegnati esclusivamente a venditori di prodotti dello stesso settore merceologico (alimentare o non – alimentare) del venditore assente.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 32 - Revoca della concessione di posteggio

1. Nelle fiere ordinarie di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi degli orari operativi della fiera.

Articolo 33 - Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche o società di persone iscritte nel registro delle imprese.
3. Oltre quelle già programmate il Comune può indire nuove Fiere promozionali, previo confronto con le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative e con le associazioni dei consumatori.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.
5. Le nuove eventuali fiere da attuare sono individuate con deliberazione della Giunta comunale la quale, ne disciplina le caratteristiche peculiari tra cui:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - f) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico e ambientale.
6. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.
7. La gestione delle fiere può essere affidata a soggetti terzi, previa procedura di valutazione comparativa a seguito di avviso nella quale può essere prevista una premialità a favore delle associazioni di categoria dei commercianti.
8. È consentita l'organizzazione di fiere proposte da enti terzi o associazioni che vogliano svolgere sul territorio comunale fiere in occasione di manifestazioni o eventi. In tal caso gli organizzatori assumono l'onere di ottenere le apposite autorizzazioni in materia di viabilità, pianificazione territoriale e commerciale per gli espositori e per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. Il servizio comunale competente rilascia la concessione del posteggio della Fiera, limitata alla durata della stessa, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio.
2. I bandi devono essere comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, al fine di favorire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati; decorsi 10 gg. dall'invio, si procede alla relativa approvazione e pubblicazione all'albo del Comune.
3. L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
4. I giorni della fiera promozionale sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 35 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al R.E.A.

Titolo 5 – Norme specifiche per i Mercatini tematici

Articolo 36 - Modalità di svolgimento dei mercatini monotematici

1. Per mercatini monotematici si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. Il Comune di Carloforte ha istituito tre tipologie di mercatini monotematici:
 - Mercatino degli Hobbisti
 - Mercatino delle Pulci
 - Mercatino di Natale
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche classificati come hobbisti.
3. Il mercatino monotematico è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione del servizio.
4. Le aree del territorio comunale in cui possono essere svolti i mercatini tematici sono individuate dal presente regolamento nel rispetto degli atti di pianificazione. I mercatini monotematici istituiti sono quelle individuati nelle successive schede:
 - Allegato "C" - Scheda mercatino degli hobbisti
 - Allegato "D" - Scheda mercatino delle pulci
 - Allegato "E" - Scheda mercatino di Natale
5. Il contenuto minimo delle schede è il seguente:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - f) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico e ambientale.
6. Alla scheda di ciascun mercatino monotematico è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.
7. I nuovi mercatini tematici da attuare e le modifiche a quelli istituiti dal presente regolamento sono effettuate con deliberazione della Giunta Comunale sentiti i pareri tecnici dei servizi di pianificazione territoriale e viabilità.

Articolo 37 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercatini tematici

1. Il servizio comunale competente rilascia la concessione del posteggio del mercatino, limitata alla durata della stessa, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito del recepimento delle manifestazioni di interesse.
2. I cittadini interessati, maggiorenni devono fare richiesta di concessione di posteggio, con apposito modulo posto a disposizione presso l'ufficio competente in materia.
3. Le domande potranno essere presentate solo a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico che stabilirà i tempi per il rilascio della concessione. Eventuali richieste presentate in data antecedente alla pubblicazione dell'avviso non potranno essere prese in considerazione. Le relative autorizzazioni verranno rilasciate contestualmente alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi almeno 15 gg prima la data di avvio del mercato monotematico.
4. L'assegnazione dei posteggi avverrà in base ai seguenti requisiti:
 - criteri stabiliti dall'avviso;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
5. L'assegnatario del posteggio è tenuto al pagamento anticipato della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico come stabilito dal regolamento del Canone Unico Patrimoniale. Il versamento della quota è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.
6. Eventuali richieste eccedenti il numero massimo consentito potranno essere prese in considerazione per l'occupazione di eventuali posti lasciati liberi dai rinunciatarî.

Titolo 6 – Norme specifiche per il Commercio itinerante

Articolo 38 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito esclusivamente negli spazi individuati dall'Allegato "G" – Posteggi per il commercio in forma itinerante.
L'allegato "G" – Posteggi per il commercio in forma itinerante può essere modificato con deliberazione della Giunta Comunale sentiti i pareri tecnici dei servizi di pianificazione territoriale e viabilità. La Giunta Comunale può istituire o revocare nuovi posteggi modificando il suddetto allegato.
3. Nel centro storico, in occasione di particolari ricorrenze o nei giorni festivi tramite apposita domanda è ammesso commercio itinerante per la vendita di specifici prodotti tradizionali, quali gelati, zucchero filato, palloncini, coriandoli, ecc.; la vendita non può essere effettuata con autoveicolo, ma deve essere svolta tramite attrezzature tradizionalmente collegate ai prodotti venduti e comunque compatibile con il decoro del centro storico; la domanda di autorizzazione deve contenere specifica descrizione dei mezzi utilizzati. Il servizio competente determina sulla base delle richieste avanzate un numero massimo di accoglimento; nel caso di concorrenza fra più domande. In caso di richieste per posteggi superiori al numero degli stalli disponibili, il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base della graduatoria formulata, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore affinità dei prodotti da vendere con i principi di valorizzazione del centro storico;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
4. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio in forma itinerante è acquisito dall'operatore economico in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
5. Il titolo abilitativo viene acquisito presso il Comune di residenza del richiedente o presso il Comune ove è posta la sede legale o presso il Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.
6. Uno stesso soggetto non può acquisire più di un titolo abilitativo, salvo il caso di subingresso.
7. L'operatore in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio in forma itinerante che si trasferisce nel Comune di Carloforte deve comunicare il cambiamento di residenza al Servizio competente entro 30 giorni.
8. L'operatore comunica entro trenta giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 49 comma 3, del presente regolamento.
9. Nel caso di operatore irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, è adottata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Articolo 39 - Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato in tutto il centro urbano di Carloforte ad eccezione delle aree previste dal presente regolamento o dalle aree istituite dalla Giunta comunale sentiti i pareri tecnici dei servizi pianificazione territoriale e viabilità

Titolo 7 - Concessione temporanea di aree pubbliche

Articolo 40 - Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche.
 - b) Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari.
 - c) Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.

Titolo 8 - Attività stagionali

Articolo 41 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia, esclusivamente negli stalli individuati dalla Giunta Comunale sentiti i pareri tecnici dei servizi Pianificazione Territoriale e Viabilità.
Al fine di consentire la possibilità di ospitare attività di somministrazione alimenti e bevande su suolo pubblico sono istituite le aree individuate nell'Allegato "F" – Area per la concessione temporanea per attività stagionali. Tali aree possono essere concesse mediante procedura ad evidenza pubblica. L'allegato "F" – Area per la concessione temporanea per attività stagionali, può essere modificato con deliberazione della Giunta Comunale sentiti i pareri tecnici dei servizi di pianificazione territoriale e viabilità. La Giunta Comunale può istituire o revocare nuove aree modificando il suddetto allegato.

Titolo 9 - Sanzioni

Articolo 42 - Revoca, decadenza, sanzioni e disposizioni finali

Le ipotesi di revoca e di decadenza dai titoli abilitativi sono espressamente previste nel presente regolamento:

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche o demaniali senza titolo abilitativo o senza la concessione di posteggio, quando prevista, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Del pari, è assoggettato alla sanzione di cui al comma precedente chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche e demaniali senza il permesso previsto dall'art. 8, del presente regolamento.
3. In assenza del titolare, chiunque eserciti senza la qualifica di dipendente o collaboratore o senza i requisiti previsti dalle norme regionali, è punito con una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1500,00; la sanzione è comminata al titolare dell'autorizzazione.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e demaniali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1500,00.
5. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando nell'arco di 12 mesi sia stata commessa un'altra violazione della stessa natura; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Se nel periodo di 5 anni dalla prima infrazione il soggetto incorre nella stessa infrazione per una terza volta nel territorio del comune di Carloforte, può essere disposta la revoca della autorizzazione.
6. Nel caso di sospensione o di revoca, queste sono disposte con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla L.R. Sardegna n. 18 maggio 2006, n. 5 e sue successive integrazioni e modifiche.
8. Per le violazioni accertate su aree in concessione demaniale si applicano le sanzioni previste dalla normativa di settore.

Articolo 43 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 516,00.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 44 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alla L.R. 18 maggio 2006, n.5 e alla Delibera G.R. 15/15 del 19 aprile 2007.
2. Il presente regolamento dalla data della sua entrata in vigore sostituisce integralmente il precedente e tutti gli eventuali indirizzi di giunta emessi in materia di attività commerciali sul suolo pubblico, privato o appartenente al demanio marittimo.
3. Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.
4. Sono fatte salve le concessioni dei posteggi nei mercati già rilasciate. Nell'ambito dei mercatini monotematici nel corso dell'anno solare in cui è emesso il presente regolamento, verranno utilizzate le graduatorie già istituite e non si procederà con la redazione di un bando.

Articolo 45 – Elenco degli allegati al regolamento.

- Allegato "A" - Posteggi per il mercato ambulante in Piazza Pegli
- Allegato "A" – Planimetria

- Allegato “A1” – Elenco operatori
- Allegato “B” - Posteggi per attività di commercio sul demanio marittimo
- Allegato “B1” - Planimetria
- Allegato “B2” - Planimetria
- Allegato “C” - Scheda mercatino degli hobbisti
- Allegato “C” - Planimetria
- Allegato “D” – Scheda mercatino delle pulci
- Allegato “D” – Planimetria
- Allegato “E” – Scheda mercatino di Natale
- Allegato “E” – Planimetria
- Allegato “F” – Area per la concessione temporanea dedicata ad attività stagionali
- Allegato “F” – Planimetria
- Allegato “G” – Posteggi per il commercio in forma itinerante



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta N. 410 / 2026

**AREA 2 _ ECONOMICO_ FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG -
PERSONALE_ CULTURA E BENI CULTURALI_PUBBLICA ISTRUZIONE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE
PUBBLICHE E DEMANIALI - MODIFICA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 _ ECONOMICO_
FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG
- PERSONALE_ CULTURA E BENI CULTURALI_PUBBLICA
ISTRUZIONE
URAS NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta N. 410 / 2026

**AREA 2 _ ECONOMICO_ FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG -
PERSONALE_ CULTURA E BENI CULTURALI_PUBBLICA ISTRUZIONE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE
PUBBLICHE E DEMANIALI - MODIFICA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 17/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
FACENTE FUNZIONI
URAS NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)